



STUDIO SBREVIGLIERI

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma
46036 Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386/864222
Consulenza@studiosbreviglieri.it
Paghe@studiosbreviglieri.it
www.studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), lì 07/06/2021

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI-BIS (D.L. 73 del 25 maggio 2021)

PREMESSA

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed entrato in vigore il 26 maggio 2021, il decreto "Sostegni-bis", n. 73 del 25 maggio 2021, introduce ulteriori norme agevolative per determinati soggetti colpiti, dal punto di vista economico, dalla pandemia da COVID-19. Di seguito sono riportate le principali norme fiscali e del lavoro contenute nel predetto Decreto.

ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 3 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per sostenere gli operatori economici colpiti da COVID-19 viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore:

- di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in commento, ossia alla data del 26 maggio 2021, e che inoltre
- presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, così detto "Decreto Sostegni", e che non lo hanno restituito o ricevuto indebitamente.

Il presente contributo

- spetta nella misura del 100% di quello già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021,
- viene erogato dall'Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario e postale in cui è stato accreditato il precedente oppure è riconosciuto come credito d'imposta se così è avvenuto per il precedente.

Il contributo a fondo perduto:

- non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986;
- non concorre alla base imponibile IRAP.

ARTICOLO 1, COMMI DA 5 A 13 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO A QUELLO DI CUI AI COMMI DA 1 A 4

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo (*ma vedi sotto, ndr*) a quello di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del Decreto in commento, a favore di tutti i soggetti che:

- svolgono attività d'impresa e con ricavi non superiori a 10milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto,
- svolgono arte o professione e con compensi non superiori a 10milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto,
- producono reddito agrario, di cui all'articolo 32 del DPR n. 917 del 1986,

che siano

1. titolari di partita Iva,
2. residenti o stabiliti nel territorio dello Stato

L'ulteriore condizione posta dalla norma è che:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020.

Il contributo non spetta:

- a) ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ossia alla data del 26 maggio 2021,
- b) agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del DPR n. 917 del 1986,
- c) agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del DPR n. 917 del 1986

Coloro che, avendo già beneficiato del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (D.L. Sostegni), beneficiano del contributo di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del Decreto, possono ottenere l'eventuale maggiore contributo qui in commento. In questo caso l'Agenzia delle entrate scomputerà dal presente contributo quello di cui si è già beneficiato in base all'articolo 1, commi da 1 a 3 del Decreto. Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo emerge un contributo inferiore a quello spettante in base all'articolo 1, commi da 1 a 3, l'Agenzia delle entrate non darà seguito all'istanza.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, l'ammontare del presente contributo è determinato applicando alla differenza tra gli ammontari medi mensili di cui si è detto sopra, la percentuale di seguito indicata:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto non superiori a euro 100.000;
- 50% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- 20% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, l'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra gli ammontari medi mensili di cui si è detto sopra la percentuale di seguito indicata:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto non superiori a euro 100.000;
- 70% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 50% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.



STUDIO SBREVIGLIERI

In ogni caso il contributo non può essere superiore a euro 150.000 e il contribuente, con scelta irrevocabile per la totalità, può optare per:

- a) utilizzarlo come credito d'imposta in compensazione, senza i limiti annuali fissati e senza i limiti disposti per i crediti d'imposta. Se non vi è tale scelta, esso sarà
- b) ricevuto in denaro.

Per ottenere in contributo è necessario presentare, in via telematica ed entro 60 giorni dall'avvio della procedura di presentazione, un'istanza all'Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario appositamente delegato, ma per chi è obbligato alla presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) l'istanza può essere presentata dopo la presentazione della Comunicazione LIPE relativa al primo trimestre 2021.

ARTICOLO 1, COMMI DA 16 A 26 – ULTERIORE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

- svolgono attività d'impresa e con ricavi non superiori a 10milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto,
- svolgono arte o professione e con compensi non superiori a 10milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto,
- producono reddito agrario, di cui all'articolo 32 del DPR n. 917 del 1986,

che siano

1. titolari di partita Iva,
2. residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L'ulteriore condizione posta dalla norma è che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio

- relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello
- relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a quella che verrà definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ossia alla data del 26 maggio 2021,
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del DPR n. 917 del 1986,
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del DPR n. 917 del 1986.

L'ammontare del contributo è determinato applicando, alla differenza di cui si è detto sopra ma al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall'Agenzia delle entrate in base ad una o più delle norme riportate nella tabella che segue, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per tutti i soggetti, in ogni caso il contributo non può essere superiore a euro 150.000 e il contribuente, con scelta irrevocabile per la totalità, può scegliere per

- a) utilizzarlo come credito d'imposta da utilizzare solo in compensazione, senza i limiti annuali fissati e senza i limiti disposti per i crediti d'imposta, oppure, se non vi è tale scelta esso sarà
- b) ricevuto in denaro.

Per ottenere in contributo è necessario presentare, in via telematica ed entro 60 giorni dall'avvio della procedura di presentazione, un'istanza all'Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario appositamente delegato. L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.



L'efficacia delle disposizioni di cui sopra, ossia dai commi da 16 a 26, è subordinata all'autorizzazione europea.

ARTICOLO 2 – FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE

È istituito il "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", con una dotazione di euro 100 milioni per il 2021, a favore delle attività economiche per cui sia stata disposta, nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del Decreto in commento, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati tramite apposito decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

I contributi sono concessi nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

ARTICOLO 4 – ESTENSIONE E PRORGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI E AFFITTO DI AZIENDA

Il primo comma, attraverso una modifica all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, è prorogato fino al 31 luglio 2021 a favore di:

- a) imprese turistico-ricettive,
- b) agenzia di viaggio,
- c) tour operator.

Si ricorda anche che il credito d'imposta spetta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e in caso di affitto d'azienda nella misura del 50%. [...]

ARTICOLO 6 – AGEVOLAZIONI TARI

Per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività, è stanziato un fondo di dotazione di 600 milioni per il 2021 finalizzato alla riduzione della Tari o della Tari corrispettiva per le predette categorie economiche.

ARTICOLO 7, COMMA 3 – TAX CREDIT VACANZE

Attraverso una modifica al primo comma dell'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina il così detto "Tax credit", viene disposto che il credito in commento è riconosciuto anche per il pagamento di servizi offerti da agenzie di viaggio e tour operator, oltre che dai soggetti già individuati dalla norma, ossia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. [...]

ARTICOLO 7, COMMA 5 – CREDITO D'IMPOSTA PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE

Modificando l'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha riattivato il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del DL 83 del 2014, che era del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro, riconosciuto alle imprese alberghiere per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380 del 2001 o per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, portandolo alla misura del 65%, sempre delle spese indicate ed anche a favore delle strutture che svolgono attività agrituristica e termale, viene ora disposto che tale credito d'imposta può essere sfruttato nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, anziché nei due periodi d'imposta successivi, come disposto in precedenza. [...]



ARTICOLO 8 - CREDITO D'IMPOSTA PER CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLE RIMANENZE FINALI NEL SETTORE TESSILE DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

Con alcune modifiche all'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, che riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, primo comma, del DPR 917 del 1986, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio ossia a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020, nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa e che operano nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), tale credito d'imposta viene ora riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Ricordando che se il bilancio non è certificato, è necessaria una certificazione di un revisore o di una società di revisione, attraverso una ulteriore modifica viene disposto che il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito stesso, anziché, come prima previsto, a quello successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34.

Sostituendo il quarto comma dell'articolo 48-bis, i soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta in commento devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Si rendono necessari un decreto per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta, nonché un provvedimento che stabilisca le modalità di monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta.

ARTICOLO 9, COMMI 1 E 2 - PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Con una modifica all'articolo 68, primo comma, del Dl 18/2020, e all'articolo 152 del Dl 34/2020, viene disposto che, rispettivamente,

- sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento anche relativi all'Inps, e che
- è ulteriormente differita dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dalla data di entrata in vigore del Dl 34/2020, che l'aveva prevista da parte dell'agente della riscossione e dei soggetti aventi a oggetto stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti. Contestualmente vengono sottratte le medesime somme al vincolo pignoratorio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo tra il 1° maggio e il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto in commento. Rimangono anche acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte nel medesimo periodo indicato.

ARTICOLO 9, COMMA 3 – RINVIO PLASTIC TAX

Viene differito il termine di entrata in vigore della plastic tax, di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 160/2019, che slitta dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

ARTICOLO 10, COMMA 1 – MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO

Anche per le spese sostenute nel 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 del Dl 104/2020 che riconosce un credito d'imposta a favore di

- imprese,
- lavoratori autonomi,



- enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche,
- società sportive professionistiche, iscritte al Coni,
- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni,
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline paralimpiche. [...]

ARTICOLO 10, COMMI 3 E 4 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE DA SOCIETÀ SPORTIVE

Viene istituito, per l'anno 2021, un fondo, con una dotazione di 56 milioni di euro, per sostenere gli operatori del settore sportivo che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm del 24 ottobre 2020, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto per ristorare le spese sanitarie sostenute per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore

- di società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e
- delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

È necessaria l'emanazione di un apposito decreto attuativo da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

ARTICOLO 14 – TASSAZIONE CAPITAL GAIN DI START UP INNOVATIVE

Viene disposto che non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'articolo 67, primo comma, lettere c) e c-bis), del Dpr 917/1986, derivanti da cessione, da parte di persone fisiche, di partecipazioni in imprese start up innovative. La condizione posta è che tali partecipazioni siano state acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e che esse siano possedute per almeno tre anni.

La medesima disposizione vale, sempre per le persone fisiche, anche in caso di realizzo di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale sempre dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone, escluse le società semplici e gli enti a esse equiparati, e in società di cui alle lettere a) e d), del primo comma, dell'articolo 73 del Dpr 917/1986, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal conseguimento delle plusvalenze stesse, esse siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. È necessaria autorizzazione europea.

ARTICOLO 18 – NOTE DI VARIAZIONE IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Viene disposto che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, a partire dalla data in cui cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato. In presenza di procedure concorsuali non vi è l'obbligo, per il cessionario o committente, di registrare la nota di variazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi.

Viene altresì disposto che, se dopo aver emesso nota di variazione in diminuzione per assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, ovvero per omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o per pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato o, ancora, per procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il corrispettivo venga pagato, in tutto o in parte, si deve provvedere all'emissione di una nota di variazione in aumento. In questo caso, se il cessionario o committente ha



registrato la precedente nota di variazione in diminuzione all'interno del registro delle vendite o dei corrispettivi, egli ha il diritto di portare in detrazione l'imposta contenuta nella variazione in aumento. Con l'inserimento dell'apposito comma 10 bis all'interno dell'articolo 26 in commento, viene disposto che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento,
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa,
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo,
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate dopo la data di entrata in vigore della presente norma, ossia a decorrere dal 26 maggio 2021.

ARTICOLO 19, COMMA 1 – CESSIONE DI CREDITI

Con una modifica all'articolo 44 bis del DI 34/2019, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità, per le società, di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate relative a:

- perdite fiscali, non ancora utilizzate per abbattere redditi imponibili;

- rendimento nozionale Ace (Aiuto Crescita Economica: è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011; L'idea alla base di questa agevolazione è quella di equilibrare il trattamento tra imprese che si finanziano con debito (prestiti) e imprese che si finanziano con capitale proprio. Infatti, consiste in una riduzione della tassazione, commisurata al nuovo capitale conferito nell'impresa).

eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né "trasformato" in credito d'imposta Irap, se entro il 31 dicembre 2021 vengano ceduti a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti.

A tale proposito si ricorda che perdite fiscali e rendimento nozionale possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti possono comunque essere considerati per un valore nominale massimo pari a euro 2 miliardi. Le attività per imposte anticipate che sono riferibili a perdite e Ace possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

Il credito d'imposta sorge a partire dal momento in cui i crediti sono ceduti, ma da quel momento le perdite fiscali pregresse e l'eccedenza Ace utilizzata non potranno più essere, rispettivamente, portate in abbattimento di redditi futuri o dedotta.

Il credito d'imposta, che non concorre alla determinazione del reddito né della base imponibile Irap e va indicato in dichiarazione, può essere utilizzato in compensazione senza limiti d'importo ovvero ceduto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 bis o dall'articolo 43 ter del Dpr 602/1973, o, ancora, chiesto a rimborso.

ARTICOLO 19, COMMI DA 2 A 8 – ACE INNOVATIVA

In tema di Ace, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,

- alla variazione in aumento di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota del rendimento nozionale viene portata al 15 per cento,
- gli incrementi di capitale proprio, che di solito, in tema di Ace, devono essere rapportati ad anno, rilevano dal primo giorno del periodo d'imposta,
- la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto che risulta dal bilancio.

Sempre per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, la deduzione Ace può essere alternativamente fruita tramite il riconoscimento di un credito d'imposta che è calcolato applicando alla deduzione Ace predetta, le aliquote Irpef e Ires, rispettivamente di cui all'articolo 11 e all'articolo 77 del Dpr 917/1986, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.



Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo:

- a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro,
- a quello di rinuncia o di compensazione di crediti,
- alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile dell'esercizio, in ogni caso previa comunicazione all'agenzia delle Entrate, da definire con apposito provvedimento. [...]

ARTICOLO 19, COMMA 7 – MODIFICA AGLI INCENTIVI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

Con una modifica al comma 233 dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2021, legge 178/2020, norma che incentiva le aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, qualora tali operazioni avvengano tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, viene stabilito che l'agevolazione spetta per le operazioni il cui progetto venga approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o la cui operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Prima della modifica la norma si riferiva genericamente alle operazioni deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Si ricorda che per poter beneficiare dell'incentivo:

1. le società che partecipano alle predette operazioni devono essere operative da almeno due anni,
2. le società alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario,
3. le società non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto.

L'agevolazione consiste nel consentire la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile,
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, Ace, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. [...]

ARTICOLO 20 – MODIFICA AL CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI

Viene disposto, in tema di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, diversi da quelli materiali cosiddetti Industria 4.0, che per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta eventualmente spettante, ai sensi del comma 1054 del medesimo articolo 1, che riguarda l'acquisto di beni materiali e immateriali diversi da quelli di cui, rispettivamente, all'Allegato A e B alla legge 232/2016, che l'ha fissato nella misura del 10 %, è utilizzabile in compensazione in un'unica soluzione anche per i soggetti con volume di ricavi o compensi non inferiori a euro 5 milioni.

Prima di questa modifica, era possibile l'utilizzo in compensazione in un'unica soluzione del credito d'imposta, solo per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni.

ARTICOLO 22 – AUMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI

Per l'anno 2021 il limite dei crediti annuali compensabili, contenuto nell'articolo 34, primo comma della legge n. 388 del 2000, è elevato ad euro 2 milioni.

ARTICOLO 32 – CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Viene riconosciuto un credito d'imposta

- ai soggetti esercenti attività d'impresa,
- ai soggetti esercenti arti e professioni,



STUDIO SBREVIGLIERI

- agli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
 - alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e a condizione che siano in possesso del codice identificativo istituito, in tema di locazioni brevi, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito della banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi,
nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di 60.000 euro e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021, delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021:
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e
 - per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Sono ammesse al credito d'imposta le seguenti spese:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti sopra indicati;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra individuati, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per quanto riguarda il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa oppure in compensazione;
 - non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che indica in euro 250.000 l'utilizzo massimo annuo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, che individua limiti generali di compensazione annua dei crediti;
- È necessaria l'emanazione di un provvedimento.

ARTICOLO 37 – REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER PROFESSIONISTI CON DISABILITA'

Viene stabilito che ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al "Fondo di ultima istanza", per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, ogni emolumento corrisposto da tali enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, è equiparato alle indennità cumulabili con l'indennità di al predetto "Fondo di ultima istanza".

Possono presentare domanda entro il 31 luglio 2021 per la corresponsione della predetta indennità, i lavoratori iscritti ai predetti enti di diritto privato, percettori di emolumenti corrisposti sempre dai predetti enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che non hanno avuto accesso alla predetta indennità alla data del 26 maggio 2021.



ARTICOLO 42 – INDENNITA' PER LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO

Viene stabilito che ai soggetti che hanno già beneficiato della indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021, che a sua volta faceva riferimento ai soggetti che hanno beneficiato della indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, è erogata una ulteriore indennità una tantum pari ad euro 1.600, che non è cumulabile con le altre indicate nel presente articolo, ma che è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

Viene riconosciuta una indennità di euro 1.600, con domanda da presentare all'INPS entro il 31 luglio 2021, che non è cumulabile con le altre indicate nel presente articolo, ma che è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità,

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 26 maggio 2021,

- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 23 marzo 2021,

che:

- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,

- non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto ossia al 26 maggio 2021.

Viene riconosciuta una indennità pari ad euro 1.600, con domanda da presentare all'INPS entro il 31 luglio 2021, e che non è cumulabile con le altre indicate nel presente articolo, ma che è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, ai seguenti lavoratori che in conseguenza del COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 26 maggio 2021, e che hanno svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 26 maggio 2021;

- lavoratori autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di prestazione intellettuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia al 27 maggio 2021 e che alla medesima data, per tali contratti, siano iscritti alla Gestione separata INPS con accredito di almeno un contributo mensile;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019, delle medesime attività, superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia al 26 maggio 2021, e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

I soggetti appena sopra indicati, alla data di presentazione della domanda per l'indennità, non devono essere:

- titolari di contratto di lavoro subordinato, tranne quelli di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità,

- titolari di pensione.

È riconosciuta un'indennità pari ad euro 1.600, con domanda da presentare all'INPS entro il 31 luglio 2021, e che non è cumulabile con le altre indicate nel presente articolo, ma che è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che sono cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:



- titolari nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in commento, ossia al 26 maggio 2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva di almeno 30 giornate;

- titolare nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva di almeno 30 giornate;

- non essere titolari alla data di entrata in vigore del Decreto in commento ossia al 26 maggio 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

E' riconosciuta una indennità pari ad euro 1.600, con domanda da presentare all'INPS entro il 31 luglio 2021, che non è cumulabile con le altre indicate nel presente articolo, ma che è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità,

- nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati, al medesimo Fondo, dal 01.01.2019 alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, ossia al 26 maggio 2021, nonché ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, ossia al 26 maggio 2021,

- con un reddito 2019 non superiore a euro 75.000 per i lavoratori iscritti al Fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati, e non superiore a euro 35.000 per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri,

- non titolati di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Le indennità sopra indicate:

- non concorrono alla formazione del reddito in base al DPR n. 917 del 1986,

- sono erogate dall'INPS

ARTICOLO 44, COMMI DA 1 A 6 – INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI

La società Sport e Salute SpA, che acquisisce i dati necessari relativi ai beneficiari dall'Agenzia delle entrate, eroga, nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, una indennità in favore dei collaboratori impiegati con rapporti di collaborazione presso

- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),

- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),

- le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal CIP,

- le discipline sportive associate, riconosciute dal CONI e dal CIP,

- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP,

- le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917 del 1986.

L'indennità in commento:

- non concorre alla formazione del reddito,

- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro autonomo, di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparabili, con esclusione di quello ordinario di invalidità, di reddito di cittadinanza e di reddito di emergenza,

- non è riconosciuta ai percettori delle prestazioni.



ARTICOLO 47 – DIFFERIMENTO VERSAMENTO CONTRIBUTI D APARTE DI COMMERCianti E ARTIGIANI

Per i soggetti iscritti alla posizione INPS artigiani e commercianti, il versamento contributivo con scadenza 17 maggio 2021 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro il 20 agosto 2021.

ARTICOLO 49 – LAVORATORI TRANSFRONTALIERI [...]

ARTICOLO 64, COMMI DA 6 A 11 – PRIMA CASA E IMPOSTA DI REGISTRO E IVA

Viene disposto che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle così dette "prime case" di abitazione, della tariffa, con esclusione, in ogni caso, di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale

- se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogato, e

- se tali soggetti hanno un ISEE non superiore a euro 40.000 e

- se l'atto è stipulato nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Per gli atti di cui sopra, ferme restando le medesime condizioni, relativi a cessioni soggette ad IVA, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta pari all'IVA, che può essere

- portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito stesso, ovvero

- utilizzato in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente al predetto acquisto, ovvero

- utilizzato in compensazione.

Il credito d'imposta non può mai dare luogo a rimborsi.

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili di cui si è detto sopra, sempre che tali condizioni risultino da dichiarazione della parte mutuataria resa all'atto del finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura dello 0,25 per cento.

ARTICOLO 65, COMMA 6 – ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE [...]

ARTICOLO 67, COMMI DA 1 A 6 – CREDITO D'IMPOSTA A SOSTEGNO DELLA STAMPA [...]

ARTICOLO 67, COMMA 7 – IVA PER L'EDITORIA

Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e relativi supporti integrativi, l'IVA, di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, si può applicare in relazione al numero di copie consegnate o spedite, diminuito di una resa forfetaria del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, con esclusione di quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti diversi da quello integrativi.

ARTICOLO 67, COMMA 8 – CREDITO D'IMPOSTA EDICOLE

Con riferimento al credito d'imposta viene disposto che per gli anni 2021 e 2022 il suddetto credito d'imposta può altresì essere parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori di cassa telematici e di dispositivi POS.

Si ricorda che il credito d'imposta in commento prevede un'agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. A ciascun esercente il credito d'imposta spetta nel limite di 2000 euro all'anno, incrementato a 4.000 euro l'anno per il 2020 ed estendendolo, sempre per il 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

ARTICOLO 67, COMMA 10 – INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI, PERIODICI, EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta riconosciuto:

- alle imprese,
 - ai lavoratori autonomi
 - agli enti non commerciali,
- che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie
- sulla stampa quotidiana e periodica anche on line
 - sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali,

è concesso, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea ed entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. [...]

ARTICOLO 67, COMMA 11 – ABROGAZIONE DEL BONUS AGGIUNTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET

Vengono abrogate le norme che prevedeva un contributo aggiuntivo, da assegnare ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 20.000, ammessi a fruire del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici [...].

ARTICOLO 68, COMMA 1 – PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA

Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione previste per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate entrambe nella misura del 9,5 per cento. [...]



STUDIO SBREVIGLIERI

ARTICOLO 69, COMMI DA 1 A 4 – INDENNITA' LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

Viene riconosciuta una indennità una tantum, erogata dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda entro il 30 giugno 2021, di euro 800, agli operatori agricoli a tempo determinate che nel 2020 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Per accedere a tale indennità non devono trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- titolari di pensione.

L'indennità di cui sopra:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, e relative proroghe di cui al Decreto in commento;
- è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

ARTICOLO 69, COMMA 6 – INDENNITA' A PESCATORI [...]

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono

Cordiali saluti.

Sbreviglieri, Rag. Marco

Sbreviglieri, Dott. Claudio